

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, ALBERICI, CALLARI GALLI,
ARGAN, CHIARANTE, LONGO, MONTINARO, NOCCHI, BERLINGUER,
MAFFIOLETTI, MARGHERI, TORLONTANO e TOSSI BRUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1990

Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 33 della Costituzione, affermando che «università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», riconosce che solo attraverso la pratica di un'autonoma potestà normativa la ricerca e la formazione possono pienamente svolgere la loro funzione, così rilevante per lo sviluppo della società e del Paese.

Il presente disegno di legge, raccogliendo e sviluppando un dibattito e un'elaborazione, ai quali partecipano da anni il PCI e altre forze di diverso orientamento ideale e politico, intende dare compiuta attuazione al dettato costituzionale. Vogliamo così proseguire lo sforzo prodotto sin dall'inizio della legislatura, quando con il nostro lavoro parlamentare abbiamo

contribuito assai fattivamente affinché la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisse l'irreversibilità del processo e i principi della autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca. In altre parole, pur condividendo solo in parte il suo assetto, riteniamo che il Ministero dell'università possa essere il punto di partenza per la trasformazione profonda, nelle «funzioni» e nel «governo», delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Per le «funzioni»: lavoriamo prioritariamente sugli ordinamenti didattici (da troppo tempo materia di confronto parlamentare), sulle politiche per lo studio, sulla integrazione metropolitana degli atenei, sul reclutamento,

sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale che opera in queste istituzioni.

Per il «governo»: pensiamo che atenei ed enti pubblici di ricerca debbano esser messi in grado di realizzare la loro piena autonomia, ch'è innanzitutto responsabilità, autogoverno, partecipazione democratica di tutte le componenti, programmazione e capacità progettuale e servente, efficacia e verifica delle decisioni, efficienza delle strutture e degli organi, come pure tensione innovativa fatta di creatività, sperimentazione e competizione nell'interesse del sapere.

Ricerca e formazione sono valori e fattori strategici. Il loro ruolo è riconosciuto da tutti i Paesi liberi; il grado di civiltà di una nazione può essere misurato dalle condizioni di vita delle sue istituzioni culturali, formative e scientifiche. Lo sviluppo e l'innovazione, sia che si esplicino nella sfera dei diritti di accesso ai beni e servizi sia che si applichino alla sfera del lavoro e della produzione, presuppongono diffusione ed uso critico e professionale di conoscenze e di competenze, estese a gruppi sociali sempre più numerosi; presuppongono di prevedere ritmi temporali crescenti, inediti rispetto alla tradizionale scansione dell'apprendimento.

A questo riconoscimento si accompagna tuttavia una forte visione critica dell'inadeguatezza dell'intero sistema: la scuola e l'università, nella riflessione sulle dinamiche sociali, vengono ancora considerate più dei «freni», delle «strozzature» che non attori dell'innovazione.

Anche in Italia, da più parti è riconosciuto da anni lo scarto tra le diverse e spesso contrastanti richieste della società e le risposte che il sistema di formazione e d'istruzione riesce nel suo insieme a dare. Non possiamo certo qui analizzare le cause di questa situazione: vogliamo tuttavia far notare alcuni caratteri distintivi della situazione italiana, ricordando nello stesso tempo che ogni trasformazione va fatta avendo presente il contesto internazionale. Ciò non solo per l'imminente traguardo dell'integrazione europea quanto piuttosto per le relazioni internazionali già esistenti e assai intense delle università e degli enti pubblici di

ricerca italiani: esse, se hanno agito come efficace stimolo, hanno anche causato e accentuato in Italia gli squilibri tra aree disciplinari e geografiche.

Molti commentatori stranieri ed italiani riportano le cause di questa disfunzione ad una inadeguatezza delle attuali strutture universitarie nei confronti dei mutamenti sociali, culturali, tecnologici che si succedono a ritmi sempre crescenti nel mondo. Così, per Claude Kerr «le Università... sono tra le istituzioni che hanno subito i minori mutamenti... I membri delle facoltà continuano ad operare in buona parte come singoli artigiani».

Per noi questa inadeguatezza, questo ritardo delle strutture delle università e degli enti pubblici di ricerca non sono che una parte della verità: per superare i ritardi, per rilanciare il ruolo della conoscenza non solo nella vita economica ma in quella culturale e politica del Paese, c'è la necessità di ribadire un nuovo rapporto con la società tutta, una rivitalizzazione della ricerca di base, un rilancio della partecipazione costruttiva e del coinvolgimento dei docenti, del personale e degli studenti nelle scelte e nelle responsabilità e - ultimo, qui nell'elencazione ma prioritario per la sua importanza - un fortissimo investimento di risorse finanziarie da parte dello Stato.

Gli interventi legislativi e le riforme, che si promuoveranno, risponderanno alle esigenze di tutta la società italiana solo se si appoggeranno su una centralità del ruolo sociale e culturale degli studenti e di tutti quei «soggetti» che non sono riusciti finora a far valere congiuntamente e democraticamente la loro presenza autonoma all'interno delle politiche e del governo delle università e degli enti pubblici di ricerca. A nostro parere risolvere questo problema sarà decisivo per gli sviluppi di una società come la nostra, nella quale il sapere e il controllo delle informazioni si avviano sempre più a divenire le principali fonti del potere e della ricchezza, «dove l'autonomia della persona sarà sempre più condizionata dal livello di cultura e di capacità professionale».

La vita delle università si è da secoli qualificata come una tensione costante verso l'autonomia, senza la quale assai difficilmente

si può svolgere un'azione di consapevole e critica costruzione del sapere: se nel passato la ricerca di questa autonomia - sempre presente anche se spesso minoritaria - ha determinato la lotta delle università contro l'invadenza di sovrani, di capi dello Stato, di pontefici, oggi è necessario reagire agli apparati burocratici, alle decisioni centralistiche, alle ingerenze dei gruppi che controllano l'organizzazione sociale e l'economia, ma anche all'isolamento e alla separatezza in cui spesso agiscono molti organi accademici. Come è stato scritto: «autonomia è libertà, non è licenza individuale nè tanto meno separatezza. Essa è prima di tutto responsabilità nell'ambito di una generale programmazione».

D'altra parte un esercizio dell'autonomia parziale, che non coinvolga la responsabilità delle componenti chiamate a gestirla, finisce con il potenziare i caratteri autocratici e burocratici del sistema stesso. L'autonomia, se va intesa come potenziamento delle caratteristiche proprie di ogni ateneo ed ente dal punto di vista sia dell'autogoverno, sia delle capacità di collegarsi con i progetti internazionali, con il mondo della produzione, con le richieste di sviluppo culturale e sociale del Paese, deve implicare un esercizio effettivo delle responsabilità, intese come obbligo a rispondere dei risultati delle proprie decisioni.

Questa esigenza è complementare all'altra che richiede chiarezza e precisione nel disegnare le funzioni degli organi e delle strutture che esprimono l'autonomia. Coerentemente a questa necessità di trasparenza e di capacità di incidere efficacemente sulla realtà, nella nostra proposta privilegiamo rappresentanze collegate sia nella composizione qualitativa che in quella quantitativa alle funzioni che gli organi svolgono.

I rapporti tra ricerca e didattica, le relazioni con bisogni di formazione culturale e professionale in forte evoluzione, il collegamento sia con campi di ricerca assai dinamici e complessi che si sviluppano a livello internazionale, sia con i caratteri e le vocazioni del territorio in cui enti e università operano, rendono indispensabile l'adozione di modelli organizzativi, procedurali, gestionali, amministrativi e contabili flessibili, snelli e funzionali; nel caso delle

università, ad esempio, essi dovranno essere molto lontani dalle norme rigide e valide per tutte le situazioni, fissate dal testo unico del 1933, e non subalterni alla pratica delle circolari ministeriali, finalmente resa priva di efficacia dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 168 del 1989.

Questa dinamicità e flessibilità dei modelli nasconde alcuni rischi che vanno accennati, prima di ribadire l'esigenza che il Ministro svolga nei confronti di atenei e enti una continua opera di indirizzo e programmazione, eserciti il suo controllo tramite la verifica dei risultati, compiuta con procedure trasparenti e obiettive da organi indipendenti, composti da rappresentanti del mondo scientifico anche internazionale che abbiano il compito di valutare per il Paese e il Parlamento i risultati dei programmi.

Il rischio maggiore di un processo autonomistico privo di strutture che possano e vogliano esercitare la loro generale funzione di indirizzo e programmazione, risiede nell'accentuazione degli squilibri e delle attuali disfunzioni: assai note purtroppo quelle che, penalizzando soprattutto le aree del Mezzogiorno e le fasce deboli della popolazione, riguardano gli indici di affollamento degli studenti per sede e corso di laurea, il rapporto studenti-docenti e la capacità ricettiva delle strutture didattiche e scientifiche. Di più, in tutti i Paesi ma nel nostro in modo particolare, è in atto una frattura profonda tra facoltà «scientifico-tecniche» e facoltà «culturali»: le prime sono percepite in collegamento diretto con il mondo del lavoro, mentre le seconde per gli studenti sovente si caratterizzano o come corrispondenti agli interessi personali o come vere e proprie aree di «parcheggio» in attesa di individuare inserimenti possibili nel mondo del lavoro.

Su queste percezioni poco precise riteniamo che dovrebbe intervenire un'azione incisiva che abbia al centro, sia nella scuola che all'inizio degli studi universitari, l'orientamento; esso tra l'altro dovrebbe proseguire per tutti gli anni di corso, trasformandosi in un continuo aggiornamento sulle possibilità che nel campo della didattica, della ricerca, delle occupazioni esistono presso altre istituzioni, imprese ed enti nazionali e internazionali.

Le facoltà «culturali», per cause diverse, che afferiscono peraltro al loro statuto disciplinare e al rapporto con il mondo della produzione, all'organizzazione sociale del lavoro e alla composizione sociale degli studenti, presentano spesso caratteri di genericità e di indeterminatezza che si ripercuotono anche nel campo della loro ricerca. Se la ricerca e la formazione debbono innalzare il livello di qualificazione e di abilità tecnica dei cittadini, non va dimenticato che è altrettanto importante che si diffondano, il più ampiamente possibile, e indipendentemente dall'età, dal sesso, dal gruppo sociale o etnico di appartenenza, tanto la consapevolezza critica dei problemi che la società moderna deve affrontare, quanto la conoscenza della cultura che i diversi gruppi umani hanno prodotto nel corso della loro storia.

La formazione continua, l'aggiornamento, sia professionale che più generalmente culturale, deve, insomma, coinvolgere sempre più l'intero sistema universitario e tutto il mondo della ricerca.

La situazione appare nel nostro Paese assai grave: vogliamo aggiungere solo qualche dato per giustificare ulteriormente l'uso di questo aggettivo.

Dobbiamo qui innanzitutto constatare - accogliendo i rilievi più volte avanzati dal Consiglio universitario nazionale (CUN) - la difficoltà di disporre di dati e di elaborazioni statistiche aggiornate che sono essenziali per qualsiasi valutazione. Un corretto esercizio dell'autonomia del sistema delle autonomie si basa proprio sulla conoscenza delle risorse disponibili e dei criteri di ripartizione.

Secondo alcune stime, le università nell'ultimo decennio hanno fornito una quota annua di laureati pressochè costante, intorno alle 70.000 unità, a fronte di un numero di studenti iscritti in corso anch'esso abbastanza stabile, di circa 800.000 unità. A questi vanno aggiunti gli studenti fuoricorso che sono rimasti pari a quasi il 40 per cento del totale degli iscritti.

Insomma, meno del 30 per cento di coloro che intendono conseguire un titolo universitario riescono ad ottenerlo entro gli anni di corso previsti.

L'abbandono degli studi si verifica in modo massiccio, ma un buon numero di studenti resta iscritto per un numero di anni talora pari al doppio di quelli prescritti dal loro corso di studi: è stato rilevato che su base annua più del 50 per cento degli studenti o abbandona o cambia corso o diventa un fuoricorso.

Anche se parte della responsabilità di questi fallimenti va ascritta ai singoli individui, ai loro studi precedenti, alla mancanza nel Paese di una politica per l'orientamento scolastico, si deve constatare che le strutture sono carenti in termini di dotazioni spaziali e di mezzi, ma anche di risorse finanziarie, di organizzazione didattica, di modelli orari, di partecipazione di docenti, ricercatori, personale e studenti alla gestione.

Pesa l'assenza di una concreta politica per lo studio, la cui manifestazione macroscopica è una legislazione regionale sul diritto allo studio varata al di fuori di un quadro di riferimento nazionale sia normativo sia di impegno finanziario e scarsamente interagente con assetti e tipologie dei corsi di studio e del «soggetto studente»; altrettanto vistosa è la sottovalutazione culturale e politica dell'esistenza di una «questione studentesca», della sua complessità interna e della sua forte interazione con il contesto urbano, economico e sociale delle nostre città e del Paese. Per noi, un nuovo modo di concepire il diritto allo studio costituisce una priorità: con l'attività politica e parlamentare vogliamo sollecitare soluzioni e certezze per i giovani e le loro famiglie.

Se con il nostro intervento legislativo ci poniamo come obiettivo di dare slancio e vitalità alla formazione e alla ricerca, se vogliamo attribuire all'insegnamento e all'attività scientifica il ruolo rilevante che i processi di modernizzazione in atto richiedono, dobbiamo tendere a riequilibrare al più presto il sistema delle università e la rete degli enti: non si tratta di spegnere le punte di eccellenza che sono già in grado di produrre, quanto piuttosto di far fronte alla bassa efficacia ed efficienza, alla scarsa «produttività» di ampi settori del sistema e della rete con una politica mossa dagli stessi fini generali e autonoma nella costruzione dei risultati.

Il panorama generale è qualificato dal valore legale del titolo di studio, dalla garanzia della libertà di insegnamento e di ricerca, dall'affermarsi di un diritto allo studio nuovo che valorizzi lo studente come soggetto di formazione professionale e di crescita culturale e sociale: al suo interno, e proprio affinché questi obiettivi e questi principi si realizzino al massimo, l'organizzazione didattica e scientifica e le strutture, come pure i profili curricolari dei corsi di studio, devono essere variamente articolati, tali che i livelli, pur essendo professionalizzanti, siano propedeutici gli uni agli altri, dinamici e flessibili, collegandosi alle singole storie degli atenei, alle loro realtà, ai loro specifici progetti e soprattutto alla tipologia degli studenti; non c'è lo studente-tipo: ci sono diverse categorie di studenti la cui domanda di conoscenze e di competenze non può essere affrontata con l'attuale rigidità degli ordinamenti e dell'organizzazione didattica.

Per venire più direttamente agli enti pubblici di ricerca, ai quali la legge n. 168 estende i principi di autonomia costituzionalmente protetti, occorre dire che questo disegno di legge soffre della mancata emanazione del decreto di individuazione degli enti di ricerca a carattere non strumentale, così come è previsto dall'articolo 8 della legge n. 168; sicché, appaiono tuttora non definiti gli enti pubblici di ricerca che potranno avvalersi dei principi e dei relativi ambiti di attuazione dell'autonomia. Peraltro, occorre lamentare che la distinzione degli enti pubblici di ricerca secondo le finalità e non in base all'attività svolta, rischia di appannare, depotenziandoli, il valore e l'incidenza dell'esercizio dei principi di autonomia. Ciò, assieme alla mancata costituzione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), così come è previsto all'articolo 11 della legge n. 168, costituisce un serio limite all'attività scientifica di una parte della rete degli enti. Pertanto, occorre subito rilevare che questa legge generale non può essere considerata un provvedimento esaustivo rispetto alle esigenze di riordino e di riforma dei diversi enti e della loro rete; essa è, tuttavia, il quadro di riferimento per altri interventi legislativi che dovranno individuare

e definire gli strumenti di programmazione e di indirizzo della ricerca pubblica e privata. Pensiamo ad un «Piano nazionale della ricerca», sostenuto da adeguati mezzi finanziari tramite un apposito «Fondo».

La programmazione economica generale è un punto di riferimento al quale rapportare l'utilità e l'efficacia dei programmi di ricerca e il loro collegamento con i problemi dello sviluppo del Paese. È necessario definire le forme, i contenuti e gli indirizzi dell'intervento dello Stato. Non si possono soddisfare con pratiche accentratrici, con la riduzione del potere di autogoverno della comunità scientifica e degli enti pubblici di ricerca, e dello stesso CNST, le domande poste al Paese dal rapporto tra innovazione, ricerca e sviluppo. È in questo ambito che vanno risolte le questioni del collegamento con gli obiettivi comunitari e della cooperazione internazionale, come dello sviluppo del Mezzogiorno e dell'aumento del volume e della capacità competitiva della nostra produzione.

Programmare è creare una rete scientifica, organizzata su basi interdisciplinari e fondata su enti pubblici di ricerca e università, che consenta di aggregare la ricchezza e la varietà delle competenze e di dare così vita - partendo dalle strutture esistenti e dall'esperienza dei progetti finalizzati del CNR - ad un sistema integrato che al suo interno scambi risultati e stimoli per lo sviluppo anche in collaborazione con il mondo del lavoro, della produzione e con l'insieme degli enti territoriali. Come pure, rispetto ai compiti, programmare significa congruenza dei finanziamenti ed ancor prima impegno di nuove forze e rivitalizzazione del patrimonio già presente. Questo non è un problema che di per se stesso può essere posto a carico degli enti pubblici di ricerca.

Decisivo è quindi il ruolo del CNR sia come punto di riferimento sia come cerniera. La sua ristrutturazione deve portare ad una diversa organizzazione interna di tipo dipartimentale in cui possano efficacemente collegarsi laboratori, istituti o centri che oggi operano spesso in modo isolato o dispersivo o eccessivamente parcellizzato. Punto di forza e cerniera decisiva - la funzione di raccordo è infatti delicatissima e deve restare preminente - per la realizzazione dei grandi programmi pubblici di

ricerca, il CNR deve poter garantire al suo interno il primato della funzione scientifica e mantenere in sè la capacità di autoregolarsi sulla base delle decisioni democratiche della comunità scientifica che opera in esso o vi collabora e di acquisire, così, le condizioni che permettano di respingere le pressioni estranee agli interessi del Paese; nel contempo, esso deve poter sviluppare un ruolo di riequilibrio della presenza nel territorio delle strutture scientifiche. Anche per queste ragioni abbiamo ritenuto che fosse necessario avviare da subito la ridefinizione dei compiti del CNR; pensiamo di rispondere così ad una domanda da tempo ben presente nella sua comunità.

* * *

Il disegno di legge presenta i caratteri propri di una legge generale. In larga parte mutua l'impostazione dalla legge 9 maggio 1989 n. 168: infatti, da un lato, rinvia espressamente ad alcuni punti dei principi di autonomia statutaria, amministrativa, finanziaria e contabile per i quali essa contiene norme puntuali e direttamente esecutive; dall'altro lato, concorre a specificare le diverse forme di autonomia (organizzativa, scientifica, didattica, eccetera), per le quali nella legge n. 168 del 1989 sono espressi soltanto principi di carattere generale; infine, riconosce il diritto all'esercizio dell'autonomia - che è anche autogoverno - sia agli studenti sia, tramite il CUN e la Conferenza permanente dei rettori (CPR), all'insieme delle singole università.

In sostanza, si delinea un punto di equilibrio che - rispetto al principio dei «limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», sancito dalla Costituzione - privilegia la forza delle fonti di autonomia normativa e le potenzialità dei principi autonomistici.

L'articolato poggia su alcune opzioni di fondo.

La prima guarda all'obiettivo di ampliare sfera e ambiti delle diverse forme di autonomia; e, di qui, rifugge dal vincolo di norme che avrebbero come unico effetto una forte spinta verso l'omologazione di istituzioni assai differenziate per vocazione e identità storica e assieme per quantità e qualità degli interessi delle rispettive comunità.

Ad esempio, nel caso degli atenei vengono prospettate le materie dell'autonomia (rappre-

sentanza legale, politiche per lo studio, dotazione organica e gestione dei posti vacanti), sistemi di relazioni interne ed esterne (regolamentazione per funzioni dei rapporti tra organi, strutture e soggetti), moduli organizzativi e di governo; così, è possibile mantenere i due organismi del senato accademico e del consiglio d'amministrazione, e ordinare i due organi secondo priorità di funzione politica, adeguando al nuovo assetto la composizione e il numero dei loro membri. L'ampiezza della facoltà di scelta tra diversi modelli viene poi rafforzata dal fatto che - fissato il dipartimento quale struttura costitutiva - le università sono libere di decidere criteri e procedure per la creazione di altre strutture e per il processo di dipartimentalizzazione.

La seconda opzione mira a valorizzare lo statuto universitario e il regolamento degli enti pubblici di ricerca anche come fonti di garanzie per i rapporti tra i diversi soggetti e la comunità delle autonomie.

Così, ad esempio, criteri, procedure e poteri di controllo per la verifica della congruenza tra organizzazione, ripartizione delle risorse e risultati conseguiti sono materia dello statuto e del regolamento, ancor prima che oggetto di relazioni annuali da inviare al Ministro.

Sono, dunque, ben pochi i principi-limite posti all'esercizio dei diritti di autonomia. Essi concernono principalmente:

libertà di ricerca e insegnamento, diritti e doveri e, in generale, materie inerenti al personale, la cui disciplina resta affidata al Parlamento o al Governo;

la predeterminazione di una sola struttura (il dipartimento), e degli organi centrali ritenuti indispensabili (rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti, consiglio degli studenti), ma non la loro composizione e le relative procedure costitutive, che in larghissima parte sono lasciate all'autonomia;

la pubblicità e la trasparenza, garantita dalla collegialità democratica delle sedi di decisioni, per quanto riguarda le attività svolte, comprese innanzitutto quelle per conto di terzi.

Scopo del presente disegno di legge è attivare le condizioni per cui università ed enti

pubblici di ricerca, dotati del massimo di facoltà normativa e di responsabilità esecutiva rispetto alle loro funzioni e compiti, possano determinare un autonomo processo di innovazione delle strutture e dei modelli organizzativi e della qualità dei risultati, capace di corrispondere alle domande poste dai giovani e dalla società.

L'appuntamento dell'autonomia, in specie per le università, sarà cosa ben misera se, per pigrizia o paura di strade nuove, si tradurrà nella conservazione dell'esistente. Questa prospettiva è invece sostenuta da norme solo apparentemente di dettaglio, ma nei fatti stimolo per innovare, e soprattutto dalla scelta del disegno di legge di riconoscere gli studenti quali «soggetti» titolari del diritto di interloquire e interagire con le funzioni, i compiti, le responsabilità delle autonomie universitarie.

L'articolo 1 stabilisce che università ed enti pubblici di ricerca individuino ed attuino i rispettivi principi di autonomia avendo come unico limite la legge 9 maggio 1989, n. 168, e la presente legge generale, attuative dell'articolo 33 della Costituzione, nonchè i principi desumibili dalla legislazione vigente per le materie qui non toccate (ordinamenti didattici, diritto allo studio, finalità e compiti degli enti, stato giuridico e trattamento economico del personale).

Il titolo I è dedicato alle università.

L'articolo 2 delinea il campo e l'esercizio delle funzioni connesse ai compiti istituzionali delle università, alle quali è riconosciuta piena capacità di diritto pubblico e privato con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. Tra le funzioni si segnalano: la responsabilità rispetto agli esiti formativi degli studenti anche con riguardo alle tipologie dei corsi e alla creazione di strumenti e servizi (laboratori, orientamento, tutorato, residenze, eccetera); il conferimento di borse di studio per i corsi post-laurea; la riqualificazione e il perfezionamento del proprio personale tecnico e amministrativo; gli accordi di cooperazione e i rapporti di collaborazione e committenza nonchè la costituzione di centri interuniversitari e la partecipazione a consorzi con enti pubblici e privati;

la pubblicità delle ricerche comprese quelle realizzate per conto di terzi.

L'articolo 3 individua le materie dello statuto, il cui valore di fonte normativa per l'esercizio dei diritti di autonomia e per la vita degli atenei viene esaltato sia dagli istituti già previsti dalla legge n. 168 del 1989 sia da altri quali la carta dei diritti degli studenti e la connessa autorità garante, o il comitato per le pari opportunità. Di rilievo è la norma per la definizione dei rapporti con l'esterno (convenzioni, collaborazioni, contratti, consorzi e centri interuniversitari) previsti tra le funzioni, come pure il rinvio all'organo originario, il senato accademico, come integrato dalla legge n. 168, per le modifiche statutarie relative alla creazione e disciplina di organi e strutture.

L'articolo 4 individua alcune titolarità della competenza regolamentare e le relative procedure di controllo. Sono tra le materie dell'autonomia regolamentare: i rapporti degli studenti con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio; l'esonero dai compiti didattici per i docenti e l'indennità di funzione e di presenza per i membri degli organi centrali; la gestione del personale tecnico e amministrativo.

L'articolo 5 concerne l'autonomia statutaria in materia di organi e strutture. Al comma 2, stabilisce che il dipartimento è la struttura costitutiva dell'università e che esso viene costituito come unità di ricerca e di insegnamento; come pure che il processo di dipartimentalizzazione va completato secondo modalità e criteri definiti autonomamente e che l'elettorato passivo per la carica di direttore compete a tutti i professori di ruolo. Al comma 4, stabilisce che il rettore può essere eletto su base plenaria o con un procedimento di secondo grado dai professori e dai ricercatori, nonchè da quote del personale tecnico e amministrativo e da una rappresentanza degli studenti. I commi 5 e 6 per il senato accademico, 7 e 8 per il consiglio di amministrazione contengono ipotesi innovative relative ai compiti e alla composizione, le quali evidenziano la possibilità di optare per una accentuata diversità di funzioni e di peso dei due organi rispetto al governo; le norme consentono di modellarli in rapporto alla specificità delle singole autonomie dal mo-

mento che gli unici principi-limite sono: per il senato accademico, la rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari e la partecipazione con diritto di voto di una rappresentanza degli studenti; per il consiglio di amministrazione, la possibilità di costituire un organo snello preposto nei fatti al governo e alla gestione amministrativa di scelte ed indirizzi definiti dal senato accademico. Inoltre, si sottolinea come la libertà di scelta riconosciuta alle autonomie universitarie a proposito dei due organi centrali renda del tutto naturale lasciare alle stesse autonomie anche la scelta di individuare o meno la necessità di altri organismi rispetto a compiti ben definiti (comma 9).

L'articolo 6 dispone affinché sia effettiva la libertà individuale di ricerca dei professori e dei ricercatori e nello stesso tempo si fa carico della regolarità delle dotazioni per le strutture scientifiche.

L'articolo 7 amplia la sfera dell'autonomia didattica sino al punto di riferirla a qualsiasi aspetto non disciplinato dalla presente legge e dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici. Fortemente innovativa è la scelta di riconoscere alle università i diritti di autonomia organizzativa e di funzionamento, con il concorso degli studenti in misura pari almeno ad un terzo dei membri dell'organismo che può operare anche mediante delega e decentramento di decisioni su materie quali i profili curricolari, le attività didattiche, la disciplina delle prove di valutazione e verifica.

L'articolo 8 conferma i principi di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, estesa al dipartimento, il cui direttore può stipulare convenzioni e contratti. Si segnalano le norme su pubblicità e trasparenza di tutti i fondi non statali, il cui importo va comunicato annualmente al Ministero; l'esenzione dagli obblighi della Tesoreria unica dello Stato; la deducibilità dal reddito delle donazioni.

L'articolo 9 fissa l'istituzione, statutariamente protetta, del comitato per le pari opportunità, indicandone le funzioni preminenti in analogia alla legislazione vigente.

L'articolo 10 istituisce l'autorità garante dei diritti degli studenti; modalità di elezione e procedure e poteri di intervento sono fissati dallo statuto con riferimento alla carta dei

diritti (commi 2 e 3), che da un lato prefigura i contenuti di una politica per lo studio e dall'altro è strumento di garanzia e di autonomia degli studenti all'interno del sistema di relazioni proprio della vita di un ateneo. Tra i diritti, assieme a quelli relativi all'organizzazione e ai rapporti didattici ci sono: i tetti della rappresentanza studentesca; l'indizione di *referendum* propositivi o abrogativi sulle materie di interesse degli studenti.

L'articolo 11 assicura agli studenti autonomia organizzativa con funzioni di autogoverno. Di rilievo è la norma che consente l'elezione dell'organo centrale, il consiglio degli studenti di cui all'articolo 5, prima della costituzione del senato accademico integrato ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 168; come pure il vincolo di riesame e la maggioranza qualificata per le delibere che registrano il parere contrario degli studenti.

L'articolo 12 è dedicato al personale. Per la docenza, prevede l'inquadramento presso i dipartimenti, nonchè l'istituto del *changing place*; attribuisce all'autonomia statutaria la definizione di criteri e procedure per le afferenze e per la richiesta di nuovi posti e la messa a concorso di quelli vacanti; infine, riconosce autonomia di gestione in materia di trasferimento interno dei posti vacanti. Per il personale tecnico e amministrativo, è assicurata autonomia regolamentare in conformità agli accordi sindacali nazionali su diverse materie, anche in ordine al reclutamento e alla mobilità di ateneo e tra atenei.

L'articolo 13 coordina su base triennale l'autonomia programmatica delle università con il Piano nazionale di sviluppo, dotando il senato accademico di un apposito ufficio tecnico. A tal fine, di grande importanza è la norma (articolo 12, comma 5) sulla dotazione organica di ateneo dei posti di professore e di ricercatore.

L'articolo 14 è dedicato all'autonomia del sistema delle autonomie, espressa e rappresentata da due organi nazionali: il CUN e la CPR. Rispetto al primo, il disegno di legge dispone per la rapida ridefinizione, tramite decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi della legge n. 400 del 1988, dei compiti e della composizione, prevedendo i comitati per la formazione da affiancare

a quelli per la ricerca. Rispetto alla seconda, dispone che essa venga dotata per i propri compiti di fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero.

Gli enti pubblici di ricerca sono l'oggetto del titolo II.

L'articolo 15 definisce le funzioni del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca non strumentali con riferimento alla rete scientifica nazionale, intesa quale insieme di istituzioni, ciascuna con la propria autonomia, che si coordinano in maniera flessibile per la gestione dei grandi progetti di ricerca, per la crescita e diffusione delle conoscenze, per l'innovazione e la cooperazione nazionale e internazionale.

Gli articoli 16, 17 e 18 sono volti a definire rispettivamente l'attuazione dei principi di autonomia regolamentare, scientifica e organizzativa. L'articolo 16 fissa come unico limite alla autodisciplina degli enti la legge 9 maggio 1989, n. 168, e le relative leggi istitutive. L'articolo 17 sancisce l'autonomia di ricerca dei singoli ricercatori e delle strutture scientifiche e lascia agli enti pubblici di ricerca la definizione di criteri e procedure per la verifica della congruenza tra organizzazione, ripartizione dei finanziamenti e attività di ricerca. L'articolo 18 stabilisce l'autonomia organizzativa ed enumera gli organi centrali che ciascun ente deve costituire al suo interno.

Gli articoli 19 e 20 riguardano specificamente il CNR.

L'articolo 19 organizza il CNR secondo dipartimenti, riferiti al coordinamento, gestione ed esecuzione di grandi progetti di ricerca nazionali. Ogni dipartimento è dotato di un consiglio scientifico elettivo, del quale fa parte

anche personale di ricerca esterno all'ente. Rispetto al territorio, il CNR si organizza per aree di ricerca, al cui interno il personale elegge consigli di area. Vengono definiti gli organi centrali del CNR: il criterio predominante della loro costituzione è l'elettività, accanto alla nomina del presidente e alla presenza di diritto dei presidenti dei dipartimenti nel consiglio scientifico dell'ente. Sono materia dell'autonomia regolamentare del CNR, tra l'altro, il numero dei dipartimenti e delle aree, la composizione delle strutture e dei centri, la disciplina dei poteri di gestione.

L'articolo 20 stabilisce l'autonomia finanziaria del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca secondo quanto indicato dalla legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e li esenta dagli obblighi della Tesoreria unica.

L'articolo 21 obbliga gli enti e gli istituti non individuati dall'articolo 8 della legge n. 168 del 1989 a comunicare annualmente al Ministro i programmi della propria attività di ricerca.

Le disposizioni finali (titolo III) constano di tre articoli. Il primo, l'articolo 22, dispone l'istituzione di un'Agenzia per la rilevazione e comparazione su base europea dei livelli formativi, e dei relativi curricoli, e di quelli scientifici delle università e degli enti pubblici di ricerca. A tale scopo e, in generale, per la valutazione dei risultati, gli articoli precedenti obbligano tali istituzioni ad inviare annualmente al Ministro proprie relazioni analitiche sulle attività svolte.

L'articolo 23 fissa le procedure affinché all'emanazione degli statuti e dei regolamenti possa seguire l'abrogazione e la delegificazione di norme espressamente indicate.

L'articolo 24 è dedicato alla copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati università, e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge, nonchè di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, finalità e compiti degli enti, stato giuridico e trattamento economico del personale.

TITOLO I

DELLE UNIVERSITÀ

Art. 2.

(Funzioni delle università)

1. Le università hanno piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini istituzionali e con l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro; si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. Le università esplicano funzioni di formazione, di ricerca e di servizio; a tal fine si dotano di biblioteche, laboratori, centri, sistemi informativi e attrezzature. Provvedono altresì alla riqualificazione e al perfezionamento professionale del personale tecnico e amministrativo.

3. Le università devono garantire la regolarità e qualità degli esiti formativi degli studenti. Assicurano strumenti e servizi per l'orienta-

mento attivo nella scelta dei corsi e per l'assistenza durante gli studi, anche con riguardo agli studenti lavoratori, stranieri, portatori di *handicap* e al problema dell'abbandono degli studi e degli studenti fuori corso. Conferiscono borse di studio.

4. Con riferimento alle funzioni esplicate, le università, tra loro e con enti pubblici e privati nazionali ed esteri, stipulano accordi di cooperazione, di collaborazione e committenza, convenzioni e contratti; costituiscono centri interuniversitari e partecipano a consorzi.

5. Le università possono ricevere finanziamenti e contributi per i propri fini istituzionali, ivi comprese attività di ricerca finalizzata e di servizio a favore di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di ciascuna struttura interessata.

6. Le università assicurano la pubblicità delle ricerche, anche di quelle realizzate per conto di terzi. Le strutture e i centri, i singoli e i gruppi documentano pubblicamente i risultati delle attività svolte e le risorse utilizzate.

7. Le università istituiscono l'anagrafe di ateneo delle ricerche.

8. Le università assicurano altresì la pubblicità delle delibere e degli atti istruttori di loro competenza.

Art. 3.

(Autonomia statutaria)

1. Ogni università adotta uno statuto che:

a) definisce gli organi e le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;

b) disciplina compiti, procedure costitutive e competenza regolamentare, durata e composizione degli organi e delle strutture. Negli organi elettivi nessuno può ottenere più di due mandati consecutivi;

c) determina i corsi di studio e i servizi didattici integrativi, di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

d) indica le strutture alle quali è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa, disciplinata dal regolamento d'ateneo, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) fissa gli indirizzi e i criteri generali, sulla cui base organi e strutture stipulano

accordi di cooperazione e convenzioni di collaborazione e di committenza con soggetti esterni.

2. Lo statuto definisce criteri, procedure e poteri di controllo per la verifica della congruenza tra organizzazione, ripartizione delle risorse ed esiti conseguiti dalle strutture, che presentano annualmente apposite relazioni agli organi preposti alla verifica.

3. Lo statuto contiene la carta dei diritti degli studenti e le relative norme di attuazione; istituisce il comitato per le pari opportunità e l'autorità garante dei diritti studenteschi.

4. Ai fini dell'emanazione dello statuto si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Lo statuto prevede gli organi e le procedure di modificazione delle norme statutarie, individuando altresì le materie per le quali, in ogni caso, si applica la disciplina di cui agli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si applicano comunque per l'approvazione delle modifiche nelle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

6. Il controllo di legittimità sugli statuti si esercita nelle forme previste dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4.

(Autonomia regolamentare)

1. Le università disciplinano con propri regolamenti lo svolgimento delle attività di formazione e di ricerca e le modalità attuative inerenti alla materia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e). I regolamenti disciplinano, in conformità alle leggi e agli accordi sindacali nazionali, le materie relative al personale, nell'ambito dei principi di autonomia.

2. Le università regolamentano i rapporti degli studenti con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

3. Le università disciplinano l'esonero anche parziale, a domanda, dai compiti didattici per i professori che ricoprono le cariche di rettore, di direttore di dipartimento e di

responsabile di organi d'ateneo, compresa l'autorità garante dei diritti studenteschi. Regolamentano un'indennità di funzione per le cariche e un'indennità di presenza per i membri elettivi degli organi centrali.

4. Il senato accademico esercita il controllo sui regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche nella forma della richiesta motivata di riesame.

5. I regolamenti, proposti e deliberati dagli organi e strutture indicati dallo statuto, vengono emanati con decreto del rettore e pubblicati sul bollettino ufficiale d'ateneo.

Art. 5.

(Autonomia organizzativa)

1. Le università hanno autonomia statutaria in materia di organi e di strutture.

2. Il dipartimento è la struttura costitutiva dell'università. Le università completano la propria ripartizione in dipartimenti secondo modalità e criteri definiti autonomamente. Il dipartimento si costituisce come unità di ricerca e insegnamento che aggrega ed organizza aree scientifiche e disciplinari omogenee per fini o per metodo; promuove e coordina le attività di ricerca; concorre alla programmazione delle attività didattiche dei corsi di studi; organizza ed esplica attività formative, compresi i corsi per il dottorato di ricerca; delibera sulla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca. L'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento compete a tutti i professori di ruolo.

3. Organi centrali dell'università sono il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti.

4. Il rettore rappresenta l'università; è eletto su base plenaria o con un procedimento di secondo grado dai professori e dai ricercatori di ruolo e, secondo quote definite dallo statuto, dal personale tecnico e amministrativo. All'elezione del rettore partecipa una rappresentanza degli studenti.

5. Il senato accademico, presieduto dal rettore, esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle materie dell'autonomia universitaria. Esso comunque:

a) delibera, entro le compatibilità di bilancio fissate dal consiglio di amministrazio-

ne, il piano triennale di sviluppo d'ateneo, di cui all'articolo 13, e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento, agli investimenti e all'edilizia, nonché alle borse di studio per i corsi post-laurea;

b) ripartisce i posti di professore, ricercatore, lettore e del personale tecnico e amministrativo;

c) delibera l'istituzione di centri e servizi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio.

6. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure elettive del senato accademico, nel quale sono rappresentate le grandi aree scientifico-disciplinari, di cui all'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 168 del 1989. Alle sedute del senato accademico partecipa con diritto di voto una rappresentanza degli studenti.

7. Il consiglio di amministrazione, presieduto dal rettore, ha la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e contabile dell'università. Per le materie che siano rilevanti in ordine alle competenze del senato accademico, il consiglio delibera su proposta di quest'ultimo.

8. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure costitutive del consiglio di amministrazione, del quale è membro di diritto il direttore amministrativo; può prevedere di integrare la componente interna con esperti esterni, proposti dal rettore e nominati con voto favorevole di due terzi dei componenti del senato accademico. Lo statuto definisce l'attribuzione della rappresentanza legale. La presenza di esterni non può comunque essere superiore ad un terzo dei membri elettivi del consiglio d'amministrazione.

9. Lo statuto indica gli organismi preposti al coordinamento organizzativo dei corsi di studio; essi deliberano, anche con periodicità annuale, le afferenze ai corsi e le chiamate dei professori.

10. Le cariche elettive comportano l'opzione per il regime di tempo pieno.

Art. 6.

(Autonomia scientifica)

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione

dei laboratori e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali ai sensi della normativa vigente.

2. La quota del 60 per cento dello stanziamento annuale per la ricerca universitaria, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ripartita con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, che si avvale della consulenza di una commissione di ateneo per la ricerca. Il regime di tempo pieno costituisce uno dei criteri obiettivi per la ripartizione dei fondi.

3. Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione di ateneo per la ricerca, assegna ogni anno direttamente ai dipartimenti, sulla base del programma analitico presentato dai rispettivi consigli, una quota dei fondi di cui al comma 2 per l'acquisto di attrezzature per la ricerca.

4. Le università trasmettono annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al Consiglio universitario nazionale (CUN) e all'Agenzia, di cui all'articolo 22 della presente legge, una relazione sull'attività di ricerca svolta dalle proprie strutture scientifiche.

Art. 7.

(Autonomia didattica)

1. Le università hanno autonomia statutaria su qualsiasi aspetto della funzione didattica non disciplinato dalla presente legge e nel rispetto dei principi che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici.

2. Lo statuto assicura ai corsi di studio, di cui alle tabelle allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, autonomia organizzativa e di funzionamento almeno sulle seguenti materie:

a) programmazione e organizzazione annuale delle attività didattiche, in collaborazione con i dipartimenti;

b) definizione di profili curricolari dei corsi di studi;

c) istituzione di centri di orientamento;

d) approvazione dei piani di studio;

e) organizzazione delle attività di tutorato;

f) disciplina delle prove di verifica e valutazione.

3. Lo statuto può inoltre prevedere la delega e il decentramento di competenze attinenti alle materie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 2.

4. Negli organismi preposti al coordinamento organizzativo dei corsi di studio la quota minima della rappresentanza degli studenti, regolamentata dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, è elevata a un terzo.

5. Gli organismi presentano annualmente ai dipartimenti interessati una relazione sull'attività e sui compiti svolti e sugli esiti formativi del corso di studio e formulano proposte sulle materie di competenza.

6. Le università trasmettono annualmente al Ministro, al CUN e all'Agenzia, di cui all'articolo 22 della presente legge, una relazione sull'attività formativa svolta dalle proprie strutture didattiche.

Art. 8.

(Autonomia finanziaria e contabile)

1. Le università hanno autonomia amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e contabile disciplinata dal regolamento d'ateneo. Il dipartimento ha autonomia finanziaria e di spesa; il direttore può stipulare convenzioni e contratti.

2. Le università iscrivono in bilancio le somme derivanti dalle tasse, dai contributi obbligatori e dalle forme autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Assicurano la pubblicità e la trasparenza dei bilanci, indicando puntualmente l'entità, la provenienza e l'utilizzazione delle entrate statali e non statali. Comunicano annualmente

al Ministro le somme complessive di fondi non statali introitate.

3. Le università sono esentate dagli obblighi previsti dalla Tesoreria unica dello Stato. Le donazioni di beni immobili e mobili a favore delle università sono esenti da qualsiasi imposta e il loro valore è deducibile dal reddito dell'ente pubblico o privato e delle persone fisiche.

4. Lo statuto istituisce il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

(Comitato per le pari opportunità)

1. Lo statuto fissa l'istituzione del comitato per le pari opportunità, che opera per attuare nell'università i principi di parità, di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. In particolare tale comitato:

- a) promuove iniziative atte a garantire pari opportunità tra i sessi;
- b) verifica le condizioni di studio, lavoro e partecipazione democratica;
- c) opera per rimuovere ogni genere e forma di discriminazione denunciata o rilevata;
- d) esprime pareri sulle modifiche di statuto e di regolamenti;
- e) raccoglie e pubblicizza le proposte e le iniziative più rilevanti ai fini dell'attuazione delle pari opportunità.

Art. 10.

(Autorità garante dei diritti studenteschi)

1. Lo statuto istituisce l'autorità garante dei diritti degli studenti, della quale fissa le modalità di elezione o di nomina, i poteri e le procedure di intervento e iniziativa.

2. L'autorità garante presenta annualmente al senato accademico una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione della carta dei diritti studenteschi. La relazione è pubblica.

3. La carta assicura in ogni caso i diritti:

- a) alla partecipazione democratica degli studenti negli organi universitari. Tale rappre-

sentanza non può essere inferiore ad un quarto nè superiore alla metà del totale dei membri di ciascun organo;

b) all'orientamento per la scelta formativa anche mediante consulenze individualizzate sulla situazione del mercato del lavoro;

c) al controllo sulle modalità degli accessi ai corsi e sulla qualità dell'offerta formativa e dei supporti didattici, anche con riferimento al rapporto numerico docenti-studenti e alle possibilità di fruizione dei servizi fondamentali;

d) alla regolarità di svolgimento dei corsi e delle altre attività didattiche e formative;

e) alla verifica periodica e alla valutazione collegiale degli esiti didattici;

f) all'informazione su convenzioni, contratti, consorzi attivati dall'ateneo, anche ai fini del coinvolgimento in attività di formazione professionalmente qualificate;

g) alla pari cittadinanza universitaria degli studenti stranieri;

h) ai servizi di assistenza fondamentali, quali mense, alloggi, trasporti, da realizzare attraverso politiche per lo studio anche coordinate tra università e regioni;

i) all'autogestione di iniziative, servizi e supporti;

l) ad indire *referendum* e consultazioni propositive o abrogative sulle materie d'interesse degli studenti.

4. Con riferimento alla carta, gli studenti possono appellarsi alla autorità garante, che esprime il proprio parere e interviene per il rispetto dei diritti nelle forme e nei termini fissati dallo statuto.

Art. 11.

(Autonomia degli studenti)

1. Gli studenti godono di autonomia organizzativa di ateneo e di corso di studi. Determinano, anche tramite *referendum*, le procedure costitutive e l'articolazione degli organismi dell'autonomia studentesca.

2. Le università dispongono che la costituzione del consiglio degli studenti, di cui all'articolo 5, comma 3, avvenga prima dell'in-

sedimento del senato accademico, integrato ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il parere del consiglio degli studenti è obbligatorio sulle materie di cui alla carta dei diritti, nonché sul piano triennale di sviluppo d'ateneo, di cui all'articolo 13. Lo statuto prevede il vincolo del riesame e la maggioranza qualificata per le delibere del senato accademico e degli organismi didattici che abbiano registrato il parere contrario dei consigli studenteschi d'ateneo o di corso di studi.

4. Sulle proposte presentate dal consiglio degli studenti, il senato accademico e gli altri organi interessati deliberano entro un mese con maggioranza qualificata.

Art. 12.

(Personale)

1. I professori e i ricercatori sono inquadrati presso i dipartimenti cui afferiscono; dipendono dalle università sotto il profilo dei rapporti di ufficio e di servizio. Sono regolate mediante legge statale le materie del reclutamento, dei trasferimenti di sede e dei diritti e doveri propri della funzione. L'insegnamento nei corsi di laurea, di diploma, di specializzazione, di dottorato e nei servizi didattici integrativi rientra nei compiti dei professori e dei ricercatori di ruolo.

2. I professori di ruolo, titolari di disciplina medesima od affine, possono scambiarsi su base annuale o semestrale la sede di insegnamento e i relativi compiti, previo consenso dei dipartimenti o, se delegati, degli organismi didattici di appartenenza.

3. Lo statuto fissa criteri e procedure per l'afferenza ai dipartimenti e ai corsi di studio e per la richiesta di nuovi posti e la messa a concorso di quelli vacanti. Disciplina altresì le chiamate dei professori, prevedendo convocazioni ristrette per fasce di docenza solo in materia di singole chiamate e di provvedimenti disciplinari.

4. Le università hanno autonomia di gestione in materia di trasferimento all'interno della sede dei posti vacanti di professore e di ricercatore di ruolo.

5. Ciascuna università ha una dotazione organica di posti di professore e di ricercatore di ruolo. La dotazione d'ateneo, formata dai posti coperti o da coprire o assegnati all'atto dell'emanazione dello statuto, è determinata secondo le aree scientifico-disciplinari, di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, e viene costituita con decreto del Ministro, sentito il CUN.

6. Il personale tecnico e amministrativo dipende, sotto il profilo dei rapporti di ufficio e di servizio, dalle università presso cui è inquadrato. La dotazione organica d'ateneo, formata da tutti i posti coperti o da coprire o assegnati all'atto dell'emanazione dello statuto, viene costituita con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione e previo parere del senato accademico. Le università possono incrementare e coprire con risorse finanziarie proprie i posti della dotazione sulla base di relazioni tecniche analitiche che sono parte integrante delle delibere del consiglio di amministrazione.

7. Le università, in conformità agli accordi sindacali nazionali, disciplinano tramite regolamenti lo stato giuridico, il trattamento economico, gli istituti normativi di carattere economico, la gestione e la mobilità d'ateneo e tra atenei, la qualificazione e il perfezionamento professionale, i concorsi di reclutamento o di trasferimento del personale tecnico e amministrativo.

8. Il consiglio di amministrazione delibera i regolamenti e sovrintende alla gestione del personale per le materie di cui ai commi 6 e 7. Il dipartimento dispone di proprio personale, esercitando le competenze di gestione previste dallo statuto.

Art. 13.

(Programmazione)

1. Le università programmano su base triennale le scelte di riequilibrio e sviluppo delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio. La programmazione concerne tutte le materie del Piano triennale di sviluppo delle università, compresa l'istituzione, per gemmazione o

sdoppiamento, di nuove università quando il numero degli studenti iscritti in corso è superiore a 30.000, e di nuovi corsi di laurea previsti dalle tabelle allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, o a carattere innovativo.

2. Alla seduta del senato accademico che delibera il piano triennale di sviluppo possono partecipare con voto consultivo rappresentanti, designati con voto limitato, della regione, del comune, della provincia e di enti e consorzi pubblici o privati che incrementano in modo significativo la dotazione finanziaria complessiva dell'università.

3. Il senato accademico dispone di un proprio ufficio tecnico per la programmazione, preposto alla raccolta ed elaborazione di dati e alla definizione di criteri e metodologie di analisi utili ai fini della redazione del piano triennale di sviluppo.

Art. 14.

(Sistema delle autonomie)

1. Sono organi del sistema delle autonomie il CUN e la Conferenza permanente dei rettori, di seguito denominata CPR.

2. Il CUN è l'organo che esprime e raccorda il sistema delle autonomie universitarie, al fine di favorirne sul territorio e per aree scientifiche e disciplinari la qualificazione e lo sviluppo equilibrato. Tale organo:

a) formula pareri vincolanti sui profili curricolari dei titoli di studio;

b) riceve comunicazione degli atti governativi e ministeriali sulle materie di competenza, nonché dei bilanci preventivi e consuntivi delle università;

c) rivolge al Parlamento e al Ministro pareri e osservazioni anche avvalendosi di audizioni conoscitive e consulenze esterne;

d) dispone di proprio personale e di propri fondi iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero.

3. Con riferimento ai piani triennali di sviluppo delle università il CUN formula pareri sulla ripartizione per aree scientifiche e disci-

plinari e per sede delle risorse finanziarie e delle assegnazioni dei posti di professore e di ricercatore. Il parere del CUN è vincolante sulla ripartizione, tra università e progetti di ricerca di interesse nazionale, dei fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I componenti del CUN durano in carica tre anni, non possono ottenere più di due mandati consecutivi e sono eletti:

a) nell'ambito delle grandi aree scientifico-disciplinari, di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in numero di ventiquattro;

b) dalla CPR, in numero di cinque;

c) dai direttori amministrativi, in numero di uno;

d) dal personale tecnico e amministrativo, in numero di cinque;

e) dagli studenti, in numero di cinque.

5. Il presidente è eletto nell'ambito del CUN stesso.

6. Le modalità di elezione, l'organizzazione e il funzionamento del CUN sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

7. Il CUN delega i pareri su trasferimenti e nomine d'ufficio, atti e commissioni concorsuali e i pareri vincolanti in materia di ordinamenti didattici, rispettivamente, ai comitati consultivi per la ricerca, eletti per aree scientifiche, e ai comitati consultivi per la formazione, eletti per aree disciplinari che accorpano corsi di studio affini. La composizione di tali comitati è disciplinata dal decreto di cui al comma 6; dei comitati per la formazione fanno parte rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e degli ordini professionali.

8. La CPR formula relazioni e pareri rispetto al funzionamento, alla programmazione e allo sviluppo delle università e al diritto allo studio; dispone di fondi iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero.

TITOLO II
ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Art. 15.

(Funzioni)

1. Il CNR e gli altri enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di seguito denominati EPR, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. Gli EPR, nel rispetto dei loro fini e compiti, si danno ordinamenti autonomi, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il complesso degli EPR, ciascuno nella sua autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, concorre alla costituzione della rete scientifica nazionale. Gli EPR sono preposti a:

a) svolgere, coordinare e gestire grandi progetti di ricerca finalizzata ed orientata nell'ambito della programmazione economica, sociale e culturale del Paese;

b) svolgere e promuovere attività di ricerca di base, applicata e finalizzata, attività di ricerca e consulenza a favore dello Stato e di enti pubblici e privati e di formazione dei relativi ricercatori e tecnici;

c) definire e attuare programmi di cooperazione e di collaborazione con enti nazionali, internazionali ed esteri;

d) realizzare e gestire impianti e apparati scientifici di interesse nazionale;

e) promuovere ed organizzare il trasferimento e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni anche attraverso la creazione di apposite strutture sul territorio;

f) esercitare le competenze relative alla preparazione e verifica di *standard* e norme tecniche.

3. Tali funzioni sono svolte tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Gli EPR, ciascuno nella sua autonomia, svolgono nell'ambito della rete scientifica nazionale i compiti di cui all'articolo 8,

comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con riguardo alle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici formulate dal CNST.

5. Gli EPR sono liberi di stabilire accordi di cooperazione scientifica e tecnologica e rapporti di collaborazione e committenza tra loro e con università, enti e imprese pubbliche e private; di stipulare convenzioni e contratti; di partecipare a consorzi. Sono altresì liberi di accettare finanziamenti per attività di ricerca iscritte nel proprio programma annuale o pluriennale. Assicurano la pubblicità dei risultati delle ricerche, anche di quelle avviate per conto di terzi.

Art. 16.

(Autonomia regolamentare)

1. Ciascun EPR disciplina mediante il proprio regolamento ogni aspetto non regolato dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalle rispettive leggi istitutive in quanto non incompatibili con la presente legge.

2. Il regolamento d'ente disciplina l'esercizio dei principi di autonomia degli organi e delle strutture scientifiche e di servizio.

3. Ai regolamenti degli EPR, compreso il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, e all'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 17.

(Autonomia scientifica)

1. Gli EPR, le rispettive strutture scientifiche e i ricercatori hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione nazionale e delle finalità delle rispettive leggi istitutive.

2. Mediante apposito regolamento, gli EPR definiscono criteri e procedure per la verifica periodica della congruenza tra organizzazione, ripartizione dei finanziamenti e attività di ricerca svolta dalle strutture scientifiche. Essi esercitano tale verifica anche sui progetti di ricerca affidati ad altri enti pubblici o privati. Le strutture scientifiche presentano annual-

mente proprie relazioni agli organi centrali ai fini della verifica di cui sopra.

3. Gli EPR inviano annualmente al Ministro, al CNST e all'Agenzia di cui all'articolo 22, una relazione sulla propria attività di ricerca e sui risultati conseguiti.

Art. 18.

(Autonomia organizzativa)

1. Gli EPR hanno autonomia organizzativa e attivano, anche in modo non permanente, strutture scientifiche, organizzative e di servizio da soli o con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati.

2. Nel rispetto dei principi generali inerenti alle strutture e all'organizzazione, stabiliti dalle rispettive leggi istitutive, sono organi centrali degli EPR:

- a) il presidente o il direttore;
- b) il consiglio scientifico;
- c) il consiglio di amministrazione.

Art. 19.

(Consiglio nazionale delle ricerche)

1. Il CNR svolge le sue funzioni sulla base delle leggi istitutive e di riforma dell'ente, e delle prerogative previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il CNR è organizzato per dipartimenti scientifici, corrispondenti a grandi aree di ricerca. La dimensione e la articolazione dei dipartimenti fanno riferimento di norma a compiti di coordinamento, gestione ed esecuzione di grandi progetti di ricerca inerenti alla programmazione nazionale.

3. Ciascun dipartimento ha un consiglio scientifico, i cui membri sono eletti come segue:

- a) per un terzo, dai ricercatori ed esperti del dipartimento;
- b) per un terzo, dai ricercatori ed esperti del dipartimento tra il personale esterno associato all'attività di ricerca;
- c) per un terzo, dagli studiosi che operano nelle università e negli altri EPR su discipline scientifiche afferenti al dipartimento.

4. Il consiglio scientifico di dipartimento elegge nel suo seno, anche tra i membri esterni al CNR, il proprio presidente. Tale consiglio ha il compito di valutare i programmi ordinari e straordinari ed i risultati raggiunti con l'attività del dipartimento.

5. Per il coordinamento e la gestione dei grandi progetti di ricerca affidati al dipartimento, vengono costituiti per ciascun progetto presso il dipartimento appositi comitati misti, dei quali fanno parte rappresentanti degli enti pubblici e dei privati associati all'attuazione del progetto medesimo.

6. Con riferimento alla ubicazione ed utilizzazione di impianti, attrezzature, strutture scientifiche, servizi di base e dispositivi di sicurezza e alle esigenze funzionali di un'amministrazione decentrata sul territorio, il CNR si organizza altresì in aree territoriali di ricerca.

7. Organi centrali del CNR sono il presidente, il consiglio scientifico e il consiglio di amministrazione.

8. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta formulata dal Ministro in base ad una terna di studiosi di alta qualificazione deliberata con voto limitato dal CNST; dura in carica cinque anni e non può essere confermato per il quinquennio successivo; rappresenta il CNR e sovrintende al suo andamento generale, del cui indirizzo riferisce annualmente al Parlamento.

9. Il consiglio scientifico del CNR è composto:

- a) dai presidenti dei dipartimenti;
- b) da cinque membri eletti dai ricercatori che operano nel CNR;
- c) da cinque membri eletti dal CNST tra studiosi di alta qualificazione, esterni al CNST.

10. Il consiglio scientifico ha il compito di:

- a) valutare i programmi scientifici propri del CNR ed i grandi progetti di interesse nazionale proposti al CNR;
- b) formulare proposte per la definizione del bilancio del CNR e, se richiesto, su tutti gli atti del consiglio di amministrazione;
- c) redigere una relazione annuale sull'attività e sui risultati raggiunti dal CNR;

d) promuovere collaborazioni tra enti scientifici per l'attività di formazione dell'ente.

11. Alle sedute del consiglio scientifico del CNR possono partecipare i direttori di dipartimento, eletti dai rispettivi consigli.

12. Il consiglio di amministrazione delibera sulle materie proprie dell'autonomia dell'ente e sul personale; ha competenza regolamentare; conferisce incarichi di direzione e coordinamento delle strutture amministrative e di servizio. Esso è composto:

- a) dal presidente del CNR;
- b) da due esperti di alta qualificazione, di cui uno nel settore giuridico-amministrativo, designati dal Ministro;
- c) da tre membri eletti con voto limitato dal CNST;
- d) da tre membri eletti dal personale dell'ente anche tra esperti esterni.

13. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per il quinquennio successivo; svolgono a tempo pieno l'attività di membri del consiglio. Al presidente e ai membri del consiglio si applicano le norme della legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

14. I consigli di area sono eletti dal personale che opera nelle strutture scientifiche e di servizio afferenti. Il direttore di area è nominato dal consiglio d'amministrazione del CNR, su proposta del consiglio di area.

15. Nelle strutture del CNR può operare anche personale delle università e degli altri enti e istituzioni di ricerca, che partecipa all'attività dell'ente mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, previo assenso degli enti da cui il personale dipende.

16. Il regolamento d'ente, proposto dal consiglio scientifico e deliberato dal consiglio di amministrazione, fissa il numero dei dipartimenti e delle aree; disciplina funzionamento e organizzazione, competenze e poteri di gestione, composizione e procedure costitutive di strutture, centri, servizi ed organi non regolati dalla presente legge. Il trattamento giuridico ed economico del personale del CNR è

disciplinato in conformità agli accordi sindacali nazionali e, in quanto non incompatibili, alle leggi vigenti.

Art. 20.

(Autonomia finanziaria e contabile)

1. I mezzi finanziari destinati al CNR e agli altri EPR sono iscritti nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione del Ministero e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Gli EPR procedono a forme di consultazione al fine di proporre al Ministro parere preventivo in ordine ai finanziamenti per l'attività di ricerca, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. I mezzi finanziari destinati ai progetti finalizzati e alle iniziative speciali, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero.

3. Gli EPR possono far ricorso alle forme autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Gli EPR iscrivono nei rispettivi bilanci le somme derivanti da dette forme autonome di finanziamento e comunicano annualmente al Ministero gli importi complessivi introitati direttamente.

4. Gli EPR sono esentati dagli obblighi previsti dalla Tesoreria unica dello Stato; esercitano l'autonomia finanziaria, amministrativa e contabile nei termini stabiliti dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 21.

(Altri enti pubblici di ricerca)

1. Gli enti e gli istituti che svolgono attività di ricerca finalizzata non compresi tra gli enti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, comunicano annualmente i rispettivi programmi di ricerca al Ministro, che esprime il proprio parere sentito il CNST.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Del Governo e del Ministro)

1. È istituita l'Agenzia per la rilevazione e comparazione su base europea dei livelli formativi e relativi curricoli e di quelli scientifici delle università e degli EPR italiani. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge funzioni di consulenza per il Parlamento, il Governo e il Ministro e per il CUN e la CPR. Compiti, procedura costitutiva e composizione dell'Agenzia vengono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il Governo della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato a emanare norme aventi valore di legge ordinaria per la modifica della legge 29 marzo 1983, n. 93, al fine di adeguarla ai principi stabiliti nella presente legge.

3. Il Governo della Repubblica, entro sei mesi dall'emanazione della presente legge, è delegato a raccogliere in un testo unico, con le eventuali modifiche necessarie per il loro coordinamento, tutte le norme relative al personale universitario: professori, ricercatori, lettori e personale tecnico e amministrativo.

4. Le norme delegate e il testo unico sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, previo parere conforme delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. Con riferimento ai piani di sviluppo e in particolare alle assegnazioni dei posti di professore e di ricercatore il Ministro comunica al CUN e alla CPR le motivazioni delle scelte assunte in deroga alle loro relazioni e pareri.

Art. 23.

(Abrogazione di norme)

1. Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università e dei regolamenti degli EPR, di cui alla presente legge, cessano di avere efficacia per ciascuna università e per ciascun ente le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle seguenti leggi e regolamenti in quanto contengano norme in contrasto con i principi della presente legge e della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero contengano norme relative a materie e oggetti attribuiti alla autonomia normativa delle università e degli enti di ricerca:

a) per le università:

- 1) regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;
- 2) testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- 3) regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
- 4) legge 18 marzo 1958, n. 311;
- 5) legge 11 dicembre 1969, n. 910;
- 6) decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
- 7) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- 8) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;
- 9) legge 14 agosto 1982, n. 590;
- 10) legge 29 gennaio 1986, n. 23;

b) per il CNR:

- 1) decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;
- 2) legge 2 marzo 1963, n. 283;
- 3) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1963;
- 4) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 1967, sugli organi direttivi;
- 5) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 1967, sugli organi di ricerca;
- 6) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 1967;

7) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1971;

8) legge 20 marzo 1975, n. 70;

9) decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. A seguito dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, vengono abrogate tutte le norme relative al CUN.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Art. 24.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.